



Coronavirus - I dieci interventi urgenti per rilanciare i lavori pubblici

A seguito della grave crisi alimentata dalla pandemia COVID-19, il CNAPPC ritiene urgenti ed indifferibili i seguenti 10 interventi, finalizzati a rilanciare il settore dei lavori pubblici, con particolare riferimento alla programmazione, all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed alle procedure per redigere, approvare e collaudare i progetti.

Alla base delle modifiche sotto riportate, emergono i seguenti principi:

- a) Accelerazione del processo di esecuzione delle opere pubbliche, per la parte relativa alla programmazione, alla redazione della progettazione esecutiva ed al collaudo dei lavori;
- b) Rilancio della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio;
- c) Affidamento prioritario della progettazione ai liberi professionisti, valorizzando contestualmente il ruolo dei pubblici dipendenti per il controllo dell'intero processo di esecuzione dei lavori, dalla programmazione al collaudo;
- d) Apertura del mercato alle strutture professionali medio-piccole.

Si elencano appresso i dieci interventi ritenuti urgenti ed indifferibili, precisando che i primi due fanno riferimento a provvedimenti di carattere generale, a supporto della norma di rango primario, mentre i successivi otto punti riguardano le testuali modifiche da introdurre alla stessa norma di rango primario: il codice dei contratti.

I DIECI PUNTI PER SBLOCCARE PROGETTI E LAVORI PUBBLICI

Interventi a supporto del codice dei contratti

- 1) **Per sbloccare i lavori pubblici, è urgente ed indifferibile una norma finanziaria, che costituisca un fondo di rotazione per alimentare gli affidamenti di progetti ai liberi professionisti, fondata su:**
 - a) la costituzione di una cabina di regia centrale, che possa garantire la programmazione e la ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti, indirizzando quest'ultime lungo assi di finanziamento certi.
 - b) la restituzione delle somme a cui le stazioni appaltanti attingono per finanziare la progettazione, entro un termine congruo per recuperare le stesse risorse, attraverso l'acquisizione delle risorse per il finanziamento dei lavori ed il recupero del ribasso di gara (da cinque a dieci anni).
- 2) **E' inoltre urgente e indifferibile un regolamento unico di attuazione del codice dei contratti** che, recependo il contributo offerto dalla filiera delle costruzioni* a seguito dell'audizione dello scorso 5 dicembre 2019, possa costituire un punto di riferimento chiaro e certo per gli addetti ai lavori
*Per i contenuti, si rimanda al testo condiviso dal tavolo della filiera delle costruzioni ed inviato, a fine gennaio, alla commissione incaricata della stesura del regolamento, presso il MIT.

Emendamenti al codice dei contratti

- 3) **Semplificare la programmazione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice dei contratti;**
- 4) **Puntare prioritariamente agli affidamenti esterni di servizi di architettura e ingegneria;**
- 5) **Snellire le procedure per gli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI), promuovendo l'apertura del mercato alle strutture professionali medio-piccole;**
- 6) **Puntare sui concorsi di cui all'art. 154 comma 4 del codice, adottando procedure informatiche, per la progettazione di opere di particolare interesse architettonico, in applicazione dell'art.23 comma 2 del codice;**
- 7) **Semplificare il contenuto dei progetti, almeno sino alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies del codice;**
- 8) **Accelerare l'approvazione dei progetti, estendendo le competenze di verifica in capo al RUP ad i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria;**
- 9) **Snellire le procedure di collaudo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.**
- 10) **Ridurre le spese a carico dei liberi professionisti per la partecipazione a procedure di selezione stabilite dal codice dei contratti.**

**EMENDAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI PUNTI 3-10:
Modifiche al codice dei contratti**

3. Semplificare la programmazione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice dei contratti;

- Modificare l'art. 21 del codice, al fine di stabilire che i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere inseriti nella programmazione annuale non più a seguito della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma a seguito della redazione di un semplice "studio di fattibilità", i cui contenuti, sino alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies, siano quelli previsti dall'art.14 del DPR 207/2010.

Art. 21

....omissis.....

*3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore **alla soglia di cui all'articolo 35 del presente codice, 1.000.000 euro**, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, **lo studio di fattibilità di cui al successivo articolo 23, comma 1. il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.***

....omissis.....

4. Puntare prioritariamente agli affidamenti esterni di servizi di architettura e ingegneria

- Al fine di promuovere lo sblocco dei cantieri ed il rilancio delle attività professionali, si propone la modifica dell'art. 24 del codice, introducendo il seguente articolo 1 bis:

Art.24

1 bis) Al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia COVID-19, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, ricorrono prioritariamente agli affidamenti esterni a soggetti di cui all'art.46, con le modalità semplificate di cui agli articoli 36 e 157 del presente codice.

5. Snellire le procedure per gli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria, promuovendo l'apertura del mercato alle strutture professionali medio-piccole

- Modificare l'art. 36 comma 2, al fine di prescrivere alle stazioni appaltanti che, per affidamenti di SAI ordinari di importo stimato inferiore a 40.000 euro, almeno sino al 31/12/2021, vengano "esclusivamente" utilizzate le procedure già previste dalla lettera a) dello stesso comma 2, sopra richiamato:

Art.36

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. **Al fine di accelerare la spesa pubblica nel settore dei lavori pubblici, sino al 31 dicembre 2021, entro i sopra richiamati limiti di importo, le procedure di cui alla presente lettera a) vengono adottate in via esclusiva, rispetto ad alternative procedure ordinarie.***

- Aggiungere all'articolo 83 il comma 10 bis, al fine di stabilire in modo chiaro che, negli affidamenti diretti di Servizi di Architettura e Ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del

codice, non è richiesto, per gli affidatari, il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1 , lettere b) e c): capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (fatturato, servizi svolti negli ultimi anni, servizi di punta, ecc.)

Art.83

10 bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lettera vvvv),

- o Modificare l'art. 95 del codice nel comma 3 lettere b) e b-bis) e nel comma 4 lettera b), inserendo anche un nuovo comma: il 4 bis). Ciò con l'obiettivo di accelerare gli affidamenti ordinari, almeno sino al 31/12/2021, consentendo il ricorso al più veloce criterio del prezzo più basso per affidamenti di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, ferma restando l'applicazione dello scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.97 comma 8 del codice, al fine di ridurre i ribassi. In particolare, il comma 4 bis stabilisce che, negli affidamenti diretti di SAI, in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera a), senza previo confronto tra operatori economici e quindi in mancanza di "confronto tra diverse offerte" non venga applicato né il criterio del prezzo più basso né altri criteri di selezione. Infine, viene prevista la modifica del comma 10 bis al fine di ridurre, nelle procedure di affidamento di SAI, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso dell'offerta economica rispetto a quella tecnica, a vantaggio della qualità delle prestazioni.

Art.95

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

...omissis...

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

b-bis) Sino al 31 dicembre 2021, il criterio di cui al presente comma 3 si applica ai servizi di architettura e ingegneria di cui alla lettera b), di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

.....

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) e , sino al 31 dicembre 2021, per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del presente codice. Al fine di contenere i ribassi, per gli affidamenti di cui al presente comma, si applica lo scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.97 comma 8 del presente codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso comma 8.

4 bis. I criteri di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nelle seguenti procedure:

a) concorsi di progettazione e di idee di cui agli articoli 152,153,154,155 e 156;

b) procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv), senza previo confronto tra operatori economici.

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del ~~30~~ 20 per cento.

- o Modificare il comma 1 dell'art. 157 per meglio definire quando è consentito l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista ed il comma 2 dello stesso articolo, al fine di estendere gli affidamenti diretti, previa consultazione di quindici operatori economici, sino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del codice, eliminando la soglia intermedia dei 100.000 euro, che non trova riferimento in alcuna direttiva comunitaria. L'invito a 15 operatori economici è finalizzato a consentire lo scarto automatico delle offerte anomale, che è consentito dalle direttive comunitarie solo in caso di ammissione in gara di un numero di operatori economici non inferiore a 10. In particolare, il testo dell'art. 157 comma 2, dovrebbe essere così modificato:

Art.157

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia **complessivamente inferiore alla soglia di cui all'art.35 è consentito l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui tale valore complessivo sia pari o superiore alla** ~~pari o superiore complessivamente~~ **la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto di cui al periodo precedente della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista** è consentito soltanto per ~~particolari e~~ motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

"2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore ~~a 100.000 euro~~ **alle soglie di cui all'art. 35**, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno ~~cinque~~ **quindici** soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore ~~a 100.000 euro~~ **alle soglie di cui all'art.35**, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice."

6. Puntare sui concorsi di cui all'art. 154 comma 4 del codice, adottando procedure informatiche, per la progettazione di opere di particolare interesse architettonico, in applicazione dell'art.23 comma 2 del codice

- Per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare interesse architettonico, promuovere l'adozione di concorsi di progettazione, prioritariamente a due gradi, finalizzati ad una immediata redazione del progetto esecutivo, evitando così di ricorrere ad ulteriori gare per l'affidamento delle fasi successive della progettazione. Ciò consentirebbe di accelerare notevolmente il processo di esecuzione delle opere pubbliche di particolare interesse architettonico. Si pensi, ad esempio, alla recente esperienza del concorso a due gradi per la riqualificazione del Parco del Polcevera, devastato dal crollo del Ponte di Genova: in poco più di un anno, è stato bandito il concorso, è stato acquisito il progetto esecutivo e sono stati anche eseguiti i lavori. Si propone inoltre di promuovere soprattutto il concorso di progettazione a due gradi di cui all'art. 154 comma 4 del codice, che negli ultimi anni ha dimostrato notevoli potenzialità per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per acquisire progetti di qualità. Tale procedura infatti, sebbene articolata in due gradi, è molto più agile, in quanto, con il primo grado, aperto a chiunque sia in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, vengono semplicemente acquisite le proposte ideative. Gli autori delle migliori proposte vengono ammessi al secondo grado, finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Con questa procedura dunque il progetto viene sviluppato solo dai soggetti ammessi al secondo grado, evitando così di appesantire il lavoro dei partecipanti al primo grado e della commissione giudicatrice, che nel caso di concorso a grado unico, è costretta ad esaminare un numero notevole di PFTE.

Per quanto sopra esposto, si propongono le modifiche appresso riportate all'art. 152 comma 5 ed all'art. 154 comma 4:

Art. 152

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, sono prioritariamente affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando il corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.~~ In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 154

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante **adotta prioritariamente** ~~può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere~~ **previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando.**

7. Semplificare il contenuto dei progetti, almeno sino alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies del codice

- o Emendare l'art. 23 del codice, inserendo il comma 1 bis, modificando il comma 4 ed eliminando i commi 5,6,7,8, al fine di stabilire in modo chiaro che, fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione sono determinati dal vecchio regolamento di cui al DPR 207/2010. Ciò consentirebbe il superamento della confusione generata, sul tema dei contenuti della progettazione, dalla sovrapposizione di norme di rango secondario e produrrebbe contestualmente un notevole alleggerimento dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'emendamento è finalizzato inoltre a promuovere l'accorpamento della progettazione definitiva con quella esecutiva, purché il livello esecutivo ricomprenda tutti gli elaborati previsti dal livello omesso.

Art. 23

1 bis. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art.216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione di cui al comma 1 sono quelli di cui al Titolo II – Capo I – Sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, fino alla data suddetta, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno quelli individuati, per il progetto preliminare, dagli articoli 17,18,19,20,21,22 e 23 ed i contenuti del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" saranno quelli dello "studio di fattibilità" di cui all'art. 14 del sopra richiamato DPR 207/2010.

.....omissis.....

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Laddove la divisione in più livelli non sia indispensabile per un'acquisizione dei pareri preliminare alla fase esecutiva, la progettazione definitiva è accorpata con la progettazione esecutiva, purché questa contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In caso di accorpamento o di omissione di un livello della progettazione, nel calcolo dell'importo da porre a base d'asta, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all'art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

I commi 5,6,7,8 sono abrogati

8. Accelerare l'approvazione dei progetti, estendendo le competenze di verifica in capo al RUP ad i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria

- o Modificare l'art. 26, comma 6 del codice, al fine di estendere le competenze del RUP in materia di verifica dei progetti sino alla soglia di cui all'art.35 del codice, al fine di snellire ed accelerare le procedure di approvazione di progetti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 26

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla

lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

e) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

9. Snellire le procedure di collaudo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria

- Modificare l'art.102 del codice, al fine di consentire la sostituzione del collaudo o della verifica di conformità per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con un certificato di regolare esecuzione, promuovendo una notevole semplificazione delle procedure ed una notevole riduzione dei tempi per rendere fruibili le opere progettate o le forniture ed i servizi erogati.

Art. 102

*2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori, **forniture e servizi** di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alle **soglie** di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*

10. Ridurre le spese a carico dei liberi professionisti per la partecipazione a procedure di selezione stabilite dal codice dei contratti.

- Modificare l'art.72 comma 1 del codice, al fine di superare le attuali procedure determinate dall'articolo 5 comma 2 del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, che impone, all'operatore economico affidatario, la restituzione delle somme anticipate dalla stazione appaltante per la pubblicazione di bandi ed avvisi, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Con le modifiche introdotte, si offre alla stazione appaltante, che anticipa le somme relative alla pubblicazione sopra richiamata ed ai contributi ANAC ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 266/2005, l'opportunità di recuperare tali somme a valere sul finanziamento del progetto.

Art. 72

*1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. **Le spese relative alla pubblicazione di avvisi e bandi di cui al precedente periodo, nonché i contributi da versare all'ANAC, ai sensi della legge 23/12/2005 n°266, sono anticipate dalle stazioni appaltanti e successivamente recuperate attraverso l'inserimento nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione. Il decreto di cui al successivo articolo 73 comma 4 è aggiornato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del presente decreto legge, al fine di recepire le modifiche di cui al periodo precedente, che sono comunque vigenti sin dalla pubblicazione dello stesso decreto legge.***